

COMUNE DI ROSA'

Provincia di Vicenza

Regolamento di Polizia Rurale

**Approvato con delibera di C.C. n. 169 del 08.11.1995 e successive modifiche ed integrazioni
(D.C.C. n. 84/96, D.C.C. n. 25/99, D.C.C. n. 24/02 e D.C.C. n. 38/03)**

INDICE

CAPO I° - LIMITI REGOLAMENTO – GENERALITA'

- ART. 1 - Limiti del regolamento
- ART. 2 - Oggetto del Servizio di Polizia Rurale
- ART. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale
- ART. 4 - Ordinanza del Sindaco

CAPO II° - PASCOLO - CACCIA – PESCA

- ART. 5 - Pascolo degli animali
- ART. 6 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- ART. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo
- ART. 8 – Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie
- ART. 9 - Pascolo in ore notturne
- ART.10 -Esercizio di caccia e pesca

CAPO III° - CASE COLONICHE

- ART. 11 - Costruzioni di case coloniche
- ART. 12 - Igiene di case coloniche
- ART. 13 - Depositi di esplosivi e infiammabili
- ART. 14 - Prevenzione incendi
- ART. 15 – Incameramento delle acque piovane
- ART. 16 – Fognature
- ART. 17 – Stalle

ART. 18 – Concimaie

ART. 19 - Cani a guardia di edifici rurali

CAPO IV° - FOSSI E CANALI PRIVATI – DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI – TOMBINATURE

ART.20 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

ART.21 - Espurgo di fossi e canali

ART.22 - Distanze per fossi, canali ed alberi

ART.23 - Abbeveratoi per animali

ART.24 - Recisione di rami protesi e radici

ART.25 - Aratura dei terreni

ART.26 – Canali, opere consortili e tombinature

ART.27 - Prelievi di acque correnti

ART.27bis - Prelievi di acque sotterranee

CAPO V° - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

ART.28 - Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria

ART.29 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

ART.30 - Cartelli per esche avvelenate

CAPO VI° - MALATTIE DEL BESTIAME

ART.31 - Obbligo di denuncia

ART.32 - Isolamento per malattie contagiose

ART.33 – Smaltimento delle carcasse animali o di loro parti

ART.34 - Igiene degli animali e delle stalle

CAPO VII° - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRI

ART.35 - Colture agrarie – Limitazioni

ART.36 – Accensione di fuochi

ART.37 – Distanze di rispetto

ART.38 – Stoccaggio dei liquami

ART.38bis – Riutilizzo delle deiezioni

ART.39 – Divieto di spargimento

ART.40 – Orari

CAPO VIII° - SANZIONI

ART.41 – Accertamento delle violazioni e sanzioni

ART.42 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

ART.43 – Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

ART.44 – Sequestro e custodia di beni

ART.45 – Sospensione delle autorizzazioni

ART.46 – Risarcimento danni

CAPO IX° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART.47 – Entrata in vigore del Regolamento

CAPO I°
LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA’

ART. 1
Limiti del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 30.04.92, dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e da successive modifiche ed integrazioni.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall’agro sistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95, approvandone lo spirito, promuovendo l'attuazione anche con proprie iniziative e sorvegliando sul rispetto.

ART. 2
Oggetto del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.

ART. 3
Organi preposti al servizio di Polizia Rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni, nonché dai funzionari e/o incaricati aventi specifiche competenze.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

ART. 4
Ordinanze del Sindaco

Il Sindaco, a norma dei poteri straordinari attribuitigli dallo Statuto Comunale, di cui al D.lgs 267/00, spetta la facoltà di emettere ordinanze in materia edilizia, Polizia locale ed igiene, per tutela della sanità e di sicurezza pubblica, nonché nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l’adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l’intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II°
PASCOLO – CACCIA - PESCA

ART. 5
Pascolo degli animali

Il bestiame, di ogni specie, al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

ART. 6
Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Comune, previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza, il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.

ART. 7
Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico, o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

ART. 8
Attraversamento di abitato con greggi o mandrie di bestiame di qualsivoglia specie

Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine, dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

ART. 9
Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Qualora vengano accertate violazioni al presente, articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

ART. 10
Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Per la caccia valgono, oltre ai principi generali e disposizioni di cui alle leggi vigenti, anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

CAPO III°
CASE COLONICHE

ART.11
Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc. occorre acquisire la relativa concessione edilizia rilasciata dal Comune (Funzionario incaricato).

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente, in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

L'accertata violazione del presente articolo comporta la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 12
Igiene di case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di manutenzione decorosa tale da non risultare pericoloso per terzi.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche.

Il Sindaco ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

Il perpetrarsi delle situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti l'applicazione del raddoppio della sanzione per la prima

volta e l'esecuzione in danno, con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione.

Prima di procedere all'esecuzione in danno, il Sindaco con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui al T.U. 267/00, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

ART. 13 **Depositi di esplosivi e infiammabili**

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Intero 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n. 226) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937 n. 145), è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.55 n. 620.

L'accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia dell'Autorità Giudiziaria.

Dovendosi costruire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

I depositi di:

- paglia e legna con giacenza superiore a 500 quintali,
- carburante con giacenza superiore a 0,5 mc,

sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi e alla messa in atto delle misure preventive previste dalla legge.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

ART 14 **Prevenzione incendi**

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetti di paglia o d'altro materiale infiammabile.

I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra i fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 26 luglio 1965 n. 966 ed al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n. 98 del 09 aprile 1982), si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di Prevenzione Incendi".

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

ART. 15

Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Ai sensi del T.U. 267/00, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

ART. 16

Fognature

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento.

Eventuali violazioni accertate saranno sanzionate a norma del succitato Regolamento.

ART. 17

Stalle

Le stalle con due o più bovini ed equini adulti od altri animali, ossia con più di 12 quintali di peso vivo mediamente allevato, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, nonché dal regolamento comunale d'igiene, costruita secondo le disposizioni tecniche impartite dalla ASL e nel rispetto della normativa sanitaria ed urbanistica vigente.

In particolare si rammenta che, secondo le norme urbanistiche locali, la costruzione delle concimaie deve rispettare le seguenti distanze minime:

- 30 mt dalle abitazioni,
- 20 mt dalle strade,
- 50 mt dalle cisterne di acque potabile,
- 08 mt dalle stalle.

Ai sensi del T.U. 267/00, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

ART. 18

Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo, per un periodo massimo di 1° mese.

Spetterà pertanto alla locale Unità Sanitaria, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

Sono considerati alla stregua delle concimaie anche i silos per la formazione del mais ceroso e per il deposito di mangimi o miscele per allevamenti, in quanto fonte di inconvenienti igienici. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

ART 19

Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, ma assicurati con mezzi adeguati in modo da non risultare pericolosi a terzi.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

CAPO IV°

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI -RAMI PROTESI E RADICI - TOMBINATURE

ART. 20

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opera di qualsiasi natura ed origini, questo a norma dell'art. 632 del Codice Penale.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

L'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni di cui al comma successivo, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

ART. 21

Spurgo dei fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere manutentati a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

ART. 22

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine;

per gli alberi di non alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno, o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, di due metri per le siepi di robinie con un diametro del fusto non superiore a 18 cm.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95 e all'art. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e all'art. 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523.

Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dal Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285), dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e da successive modifiche ed integrazioni, per le parti interessanti la presente regolamentazione.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

ART. 23

Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio di veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

ART. 24

Recisione di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica. Inoltre devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale, ogni manutenzione del bosco ceduto deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale c/o Genio Civile):

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

ART. 25

Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità, evitando danni alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza non deve essere inferiore a 200 cm, in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione".

In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

ART. 26

Canali, opere consortili e tombinature

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate dietro parere favorevole dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda i canali consortili, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

ART. 27

Prelievi di acque correnti

Eventuali prelievi di acque correnti, per uso non domestico o di limitate quantità, entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta al Consorzio di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.

ART. 27bis

Prelievi di acque sotterranee

Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

Le fontane a getto continuo, da pozzi salienti, dovranno essere munite di idonei dispositivi di chiusura, in modo da eliminare qualsiasi erogazione a bocca libera.

Nei periodi in cui l'acqua non è utilizzata, l'erogazione deve essere preclusa.

Gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli etc.) sono vietati e sono concessi soltanto in presenza di un riciclo artificiale della medesima acqua.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, è applicabile la sanzione da € 15,00 a € 775,00 – oblazione in via breve € 30,00=, prevista dall'art. 219 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici" aggiornata nell'importo dall'art. 3 Legge 30.12.1970 n. 1292.

CAPO V°
MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI
ALL'AGRICOLTURA

ART. 28

Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con competenti uffici provinciale per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;
- b) salve le disposizioni dettate dalla Legge 18 giugno 1931 n. 987, dal regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con. R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e dalla Legge 22/12/1932, n. 1933, è fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni, ed a altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio
- d) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 1 di Aprile.
- e) al fine di evitare la propagazione di piante infestanti quali: la sorghetta, l'abutilon e altre, è fatto obbligo di tagliare periodicamente le fasce incolte, relative a corsi d'acqua, canalette, strade e altri terreni.

ART. 29

Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parte delle piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' concesso, previa autorizzazione del Sindaco, la vendita su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione.

E' vietato trasportare piante o parte di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificati di immunità rilasciato dall'osservatorio di fitopatologia competente.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| - sanzione amministrativa | da € 25,00 a € 500,00 |
| - oblazione in via breve | di € 50,00 |

ART. 30
Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile "Pericolo - Esche velenose" o simile.

Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse un'idonea protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

CAPO VI°
MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 31
Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate all'art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

ART 32
Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

ART. 33
Smaltimento delle carcasse animali o di loro parti

Al fine di preservare il suolo e l'ambiente dalle forme di inquinamento derivanti dallo smaltimento irrazionale delle carcasse animali, o loro parti, ed allo scopo di tutelare lo stato igienico sanitario degli allevamenti, dovranno essere seguite le seguenti disposizioni:

1. in caso di malattia o morte degli animali è obbligatoria la denuncia al servizio veterinario;
2. fatti salvi i casi previsti dalle vigenti disposizioni di polizia veterinaria, è vietato distruggere, bruciare, interrare, trasformare, trasferire le spoglie animali, ovvero abbandonare arbitrariamente le carcasse sul territorio (art.264 del T.U.L.S. e D.P.R. n. 320/1954);
3. qualunque modalità di eliminazione diversa dalla raccolta organizzata è permessa solo se concordata con il personale del settore sanitario dell'ALSS locale.

In caso di morte degli animali si deve procedere secondo le indicazioni che seguono.

A. Mortalità occasionale ed imprevista di animali di grossa e media taglia (bovini, equini, suini, ovini e caprini):

- comunicazione immediata dell'allevatore o detentore degli animali al servizio veterinario per il sopralluogo ed il rilascio del certificato accompagnatorio,
- ritiro della carcassa ed invio alla sardigna con il mezzo della ditta convenzionata.

B. Mortalità derivante dall'allevamento intensivo (suinetti, conigli, pollame, selvaggina):

- l'allevatore deve dotarsi di apposito frigorifero congelatore nel quale riporre giornalmente i morti dentro a sacchi di carta;
- a scadenza programmata, o comunque in caso di bisogno, l'allevatore richiede il certificato veterinario per l'invio alla sardigna;
- in via eccezionale è consentito il trasporto dei sacchi contenenti gli animali morti, con mezzo idoneo, a cura dell'allevatore, al centro di raccolta indicato dall'ALSS nei giorni ed orari stabiliti.

C. Mortalità sovra normale di avicunicoli durante il trasporto verso il macello:

- trasporto a cura dell'imprenditore al centro di raccolta indicato dall'ALSS con mezzo autorizzato e certificazione veterinaria.

D. Scarti e sottoprodotti della macellazione:

- vengono raccolti presso i macelli con oneri a carico degli imprenditori.

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n.320.

L'interramento può essere autorizzato dal servizio veterinario locale sulla base delle condizioni elencate nel Decreto Legislativo 508/92.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

ART. 34

Igiene degli animali e delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate, inoltre, le stalle, devono essere sottoposte a trattamenti di derattizzazione e di moschicida.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

E' vietato tenere il pollame nelle stalle.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

CAPO VII°
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA'ALTRUI

ART. 35 - Colture Agrarie -Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché, per la sua attività non costituisca pericolo ed incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si ritiene necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ART. 36
Accensione di fuochi

Fatte salve le limitazioni vigenti in materia nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

In base a quanto disposto dall'art.703 del Codice Penale, dall'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è vietato l'accensione di fuochi in luoghi abitati o nelle loro immediate vicinanze, lungo vie pubbliche e ferrovie prevedendo tali norme anche l'arresto se il fatto è cagionato da più persone.

L'accensione di fuochi è vietata

- in luoghi abitati,
- nelle immediate vicinanze dei luoghi abitati,
- lungo le vie pubbliche (strade comunali, provinciali o statali),
- lungo le ferrovie,
- a una distanza inferiore di 100 metri da strade e ferrovie,
- lungo i corsi d'acqua,
- a distanze inferiori a 100 metri dai boschi (salvo che per la preparazione del cibo o il riscaldamento di coloro che vi soggiornano per lavoro e comunque adottando i dovuti accorgimenti di sicurezza),
- in zone soggette a vincolo idrogeologico e in terreni forestali e a distanza inferiore a 100 metri da essi.

Nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre è vietato bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili direttamente in campo.

Nell'accensione di fuochi per pratiche agricole, di campagna o di tenuta di fondi rustici, ossia nel bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili bisogna attenersi alle disposizioni vigenti e comunque sempre senza arrecare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali, in particolare:

- le stoppie o altri residui possono essere bruciati solo a 100 metri da aree boscate, in assenza di vento e dopo aver sufficientemente isolato il terreno con viali taglia fuoco o altri sistemi efficaci (nel caso di danni provocati ai boschi, oltre all'ammenda scatta la denuncia all'autorità giudiziaria);
- i fuochi devono essere assistiti fino allo spegnimento da un adeguato numero di addetti oppure, diversamente, i materiali da bruciare vanno riuniti in cumuli.

E' vietato a chiunque bruciare rifiuti di qualsiasi genere, quali ad esempio: sacchi di carta, legno scartato, polistirolo, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di

fitofarmaci o medicinali, ecc., oppure rifiuti prodotti da terzi, compresi in tal caso anche gli scarti agricoli.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

Art. 37

Distanze di rispetto

Al fine di prevenire inconvenienti dovuti all'eccessiva vicinanza tra allevamenti e insediamenti abitativi, i nuovi insediamenti zootecnici (stalle, concimaie, vasche dei liquami scoperte e aree adibite alla stabulazione di animali) sono tenuti al rispetto delle distanze minime contenute nelle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Rosà.

Art. 38

Stoccaggio dei liquami

Le vasche di raccolta dei liquami zootecnici devono avere perfetta tenuta. La capacità delle vasche, in conformità a quanto disposto dal DRG 3733/92 e successive esplicazioni, dovranno essere tali da garantire, in assenza di trattamenti che accelerino la maturazione dei reflui, un'autonomia di stoccaggio pari a 6 mesi, per i liquami suini e avicoli, e a 4 mesi per i liquami di altre specie.

Nel dimensionamento delle vasche occorrerà computare anche le acque meteoriche provenienti da aree di stabulazione scoperte e altre imbrattate da deiezioni zootecniche.

Art. 38bis

Riutilizzo delle deiezioni

L'utilizzo dei liquami zootecnici a fini fertirrigui è ammesso nelle quantità massime prodotte da

- 25 q.li per ettaro di peso vivo allevato per liquami provenienti da allevamenti avicunicoli
- 35 q.li per ettaro di peso vivo allevato per liquami provenienti da allevamenti suini e di vitelli a carne bianca
- 40 q. li di peso vivo per ettaro per liquami provenienti da altri allevamenti.

Nelle zone assoggettate a vincolo idrogeologico e nella fascia di ricarica degli acquiferi, tali limiti sono rispettivamente ridotti a

- 15 q.li/ha di peso vivo allevato per liquami avicunicoli
- 24 q.li/ha di peso vivo allevato per liquami suini e di vitelli a carne bianca
- 30 q.li/ha di peso vivo allevato per liquami di altri allevamenti

Il letame può essere sparso senza particolari prescrizioni fino al quantitativo corrispondente a quello prodotto da un carico di bestiame allevato pari a 40 q.li per ettaro di peso vivo mediamente allevato.

Il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.

Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami od altro, e dovrà essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.

Lo spargimento dei liquami oltre che essere comunicato alla Provincia (art. 5 - P.R.R.A.3733/92) dovrà essere preventivamente comunicato anche all'Amministrazione Comunale, così come il piano di concimazione di cui all'art. 6 del Dgr 3733/92.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali, o comunque di uso pubblico, durante il trasporto di liquami, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

Art.39

Divieto di spargimento

E' vietato lo spargimento dei liquami nei seguenti ambiti:

- aree non agricole;
- terreni allagati acquitrinosi (acqua ristagnante per oltre 9 mesi all'anno);
- aree di rispetto dei pozzi di alimentazione idrica a uso civile come riportate nella tavola 13.1 del PRG;
- fasce di rispetto di 5 metri dai principali corsi d'acqua;
- zone calanchive, doline, inghiottitoi e relative fasce di rispetto per almeno 10 metri;
- aree di cava non ripristinate a uso agricolo;
- terreni umidi o saturi d'acqua o terreni con pendenze tali da dar luogo a ruscellamenti;
- durante le piogge e perlomeno per un giorno dopo ogni precipitazione nel periodo compreso tra l'inizio di novembre e la fine di marzo;

E' vietato distribuire deiezioni zootecniche a meno di 25 metri dalle civili abitazioni, stabilmente abitate.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

Art. 40

Orari

Lo spargimento in campo delle deiezioni (ad eccezione del letame maturo), a distanze inferiori a 150 ml dalle abitazioni è vietato nei seguenti orari:

- a) dal 1 ottobre al 15 maggio : dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.00.
- b) dal 16 maggio al 30 settembre : dalle ore 10.00 alle ore 21.00.
- c) divieto per tutto l'anno dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del sabato e dalle 9 alle 20 della Domenica.
- d) l'immediato interrimento consente lo spargimento, per una fascia max di mt.10 tra spargimento e interrimento, ad esclusione: dalle ore 12 alle 14 dalle ore 18.30 alle 20.00 in tutto l'arco dell'anno.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

CAPO VIII°
SANZIONI

ART. 41

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per la violazione degli articoli:

5 - Pascolo degli animali.

8 - Attraversamento di abitato con greggi o mandrie di bestiame di ogni specie.

9 - Pascolo in ore notturne.

12 - Igiene case coloniche.

13 - Depositi di esplosivi e infiammabili.

14 - Prevenzione incendi.

15 - Incameramento acque piovane.

17 - Stalle.

18 - Concimaie.

19 - Cani a guardia di edifici rurali.

20 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.

21 - Spurgo di fossi e canali.

22 - Distanze per fossi e canali.

23 - Abbeveratoi per animali.

24 - Recisione di rami protesi e radici.

25 - Aratura dei terreni.

29 - Divieto di vendita ambulante di piante.

30 - Cartelli per esche avvelenate.

32 - Isolamento per malattie contagiose.

33 - Smaltimento delle carcasse animali o di loro parti.

34 - Igiene degli animali nelle stalle.

38 - bis - Riutilizzo delle deiezioni.

39 - Divieto di spargimento.

40 - Orari.

43 - Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco.

saranno applicate le seguenti sanzioni:

- *sanzione amministrativa* *da € 25,00 a € 500,00*
- *oblazione in via breve* *di € 50,00*

Per la violazione dell'articolo:

36 - Accensione di fuochi.

- *sarà comminata una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00*
- *oblazione in via breve di € 50,00*

salvo le maggiori pene sancite dalla legge in caso di reato perseguibile penalmente, ossia in caso di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti conto terzi senza le dovute autorizzazioni.

Art.42
Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimissione in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui al T.U n. 267/00. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

ART. 43
Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvo i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

ART. 44
Sequestro e custodia di beni

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 n. 689 e D.P.R. 29.07.1982 n. 57.1. Le cose sequestrate saranno depositate presso idonei locali dell'Amministrazione Comunale all'uopo destinati, o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.

ART. 45
Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge, e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o di una autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione, o ripristino, conseguenti al fatto inflazionare;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni. Essa si protrarrà fino a quando non sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

ART. 46
Risarcimento danni

Nel caso la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 41 a condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa o lo stato di fatto che la costituisce.

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 47
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell'esecutività della delibera di approvazione, da parte del Consiglio Comunale.
